


COMUNE DI ZERFALIU

PROVINCIA DI ORISTANO

REGOLAMENTO

DI

ASSISTENZA SOCIALE



REGOLAMENTO SERVIZI SOCIALI

P R E M E S S A

Il Comune di Zerfaliu, in applicazione dei principi costituzionali attinenti il quadro della Sicurezza Sociale, in conformità con quanto previsto dal D.P.R. 19.6.1979 n° 348 e seguendo gli indirizzi emanati dalla L.R. 25.01.1988 n° 4, nonchè il D.P.G.R. n° 12/89 e successive modifiche, elabora, per disciplinare l'organizzazione e la gestione dei Servizi Socio Assistenziali, il presente

REGOLAMENTO COMUNALE

Le finalità del Regolamento sono riferite ai bisogni peculiari della Comunità di Zerfaliu alla quale i Servizi Sociali e le loro prestazioni si riferiscono. A tal fine l'Amministrazione Comunale si impegna:

1) ad attuare interventi capaci di assicurare condizioni di vita dignitose in qualunque fase o momento dell'esistenza (art. 1 L.R. n° 4/88);

2) a garantire servizi atti a prevenire, rimuovere, superare situazioni di abbandono, disagio ed emarginazione (art. 3, lett. a, L.R. n° 4/88);

3) a favorire il mantenimento e il reinserimento dell'individuo nel suo normale ambiente di vita, nel proprio nucleo familiare o in altro ritenuto idoneo (art. 3, lett. b, L.R. 4/88);

4) a promuovere interventi tendenti a valorizzare le capacità potenziali di ogni individuo, purchè si esprima in forme sociali utili alla comunità;

5) a recuperare i disadattati, i tossicodipendenti, gli alcolisti, ad attuare gli interventi di protezione sociale di cui all'art. 8 e segg. della L. n° 75/58 e consentire lo sviluppo delle capacità residue dei soggetti portatori di handicap;

6) nell'integrazione dei Servizi Socio Sanitari.

Art. 1

Il presente Regolamento costituisce una fondamentale garanzia sia per l'utente che, adeguatamente informato dei contenuti, può acquisire una chiara conoscenza dei propri diritti, sia per l'operatore sociale che, pur agendo nella libertà consentita dai suoi canoni professionali, deve impostare il proprio intervento nell'ambito di una normativa e prassi definita dall'Amministrazione Comunale.

Art. 2

Il presente Regolamento è lo strumento che definisce:

- * le finalità del Servizio Sociale e gli interventi;
- * i tipi di Servizi e Prestazioni;
- * il titolo di assistibilità;
- * la prassi amministrativa.

Art. 3

DESTINATARI FINALITÀ GARANZIE

I servizi e gli interventi di cui al successivo art. 4 sono diretti a tutti i cittadini residenti a Zerfaliu.

L'organizzazione dei servizi socio assistenziali riguarda tutte le attività che attengono alla predisposizione e alla erogazione di servizi gratuiti o a pagamento e di prestazioni economiche e/o in natura a favore di singoli o gruppi, senza alcuna distinzione di carattere politico, ideologico o religioso, al fine di prevenire, individuare e rimuovere l'insorgere di stati di bisogno che impediscono il libero sviluppo della personalità e la partecipazione alla vita sociale, economica e politica.

Nell'erogazione degli stessi sarà costante l'attenzione a mantenere ed eventualmente a reinserire il cittadino nel proprio ambiente familiare, sociale, scolastico e lavorativo, evitando e superando finché è possibile, emarginanti e costose forme di istituzionalizzazione.

La giusta differenziazione dei servizi sarà dettata dalla specificità delle situazioni di bisogni e non dalla appartenenza a particolari categorie lavorative. L'erogazione di

un servizio socio assistenziale non dovrà in alcun modo mortificare la dignità del cittadino utente, nè limitarne minimamente o condizionarne in qualsiasi modo le sue libertà costituzionali. Deve essere garantito il rispetto delle libertà individuali in ordine all'utilizzazione delle strutture socio assistenziali esistenti e operanti nell'ambito comunale.

Deve essere garantito il diritto alla riservatezza, con particolare riguardo allo stato ed al tipo di bisogno su cui si interviene, nonché alle prestazioni assistenziali richieste e ricevute dai cittadini.

I servizi socio assistenziali dovranno integrarsi con i servizi sanitari, culturali, educativi e scolastici, al fine di dare risposte globali ai bisogni dell'utente. In particolari situazioni a carattere di urgenza, gli stessi servizi e alle stesse condizioni, possono essere erogati a persone occasionalmente presenti nel territorio comunale.

Art. 4

SERVIZI

I principi e le finalità del presente Regolamento si realizzano mediante l'organizzazione e prestazione dei seguenti servizi:

- 1) Servizio di Assistenza Economica;
- 2) Servizio di Assistenza Domiciliare;
- 3) Servizio di Affidamento Familiare;
- 4) Servizio di Attività ricreative, culturali, e promozione sociale;
- 5) Servizio di Attività Integrative;
- 6) Servizio di Segretariato Sociale;
- 7) Servizio Sociale Professionale;
- 8) Servizio di Assistenza Scolastica.

Art. 5

SOGGETTI ATTUATORI DEI SERVIZI

I principali soggetti attuatori dei Servizi e degli interventi socio assistenziali e socio culturali potranno essere:

- a) il Comune stesso, attraverso uno dei propri settori, con proprio personale;
- b) altre Istituzioni o Enti Pubblici e Privati, quali le U.S.L., la Provincia, il Provveditorato agli Studi, o altri che abbiano specifiche competenze in merito al servizio o intervento da attuare;
- c) le cooperative di lavoro, le associazioni culturali, privati cittadini con capacità umane e/o professionali specifiche.

Art. 6

ASPETTI ISTITUZIONALI E ORGANIZZATIVI

Gli Organi Istituzionali preposti ai Servizi Sociali sono da individuare nei seguenti soggetti:

- 1) Commissione Consultiva per i Servizi Sociali.

La Commissione Consultiva per i Servizi Sociali nominata dal Consiglio Comunale deve disporre il programma annuale degli interventi da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale.

Risulta così composta:

- * Sindaco o Assessore delegato;
- * 1 membro del Consiglio di Circolo delle Scuole Elementari;
- * 1 membro del Consiglio di Istituto delle Scuole Medie;
- * 1 Consigliere di Maggioranza;
- * 1 Consigliere di Minoranza;
- * 1 Assistente Sociale o altro operatore sociale;

Le funzioni di Presidente sono svolte dal Sindaco o Assessore delegato, in caso di assenza o impedimento lo sostituisce il componente più anziano d'età.

Le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte dall'Assistente Sociale.

La Commissione si rinnova ogni qualvolta per qualsiasi ragione venga rieletto il Consiglio Comunale.

COMPITI DELLA COMMISSIONE

Compito precipuo della Commissione è la predisposizione di una relazione programmatica sulle attività da svolgere, tenuto conto delle indicazioni date dall'operatore preposto ai Servizi Sociali del Comune e delle priorità dei bisogni.

La Commissione si riunisce in via ordinaria una volta ogni due mesi e in via straordinaria su convocazione del Presidente.

Le riunioni vengono convocate dal Sindaco mediante avviso scritto da recapitarsi almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la seduta, ed almeno 2 (due) giorni prima in caso di riunione straordinaria.

Le sedute s'intendono valide se presente la metà più uno dei componenti, le decisioni sono valide se ottengono la maggioranza assoluta dei voti.

FUNZIONAMENTO

Di tutte le riunioni deve essere redatto idoneo processo verbale firmato dal Sindaco o suo delegato.

Il componente della Commissione che si assenti ingiustificatamente per tre sedute consecutive decade dall'incarico.

GRATUITA' DELL'INCARICO

I Componenti la Commissione per i Servizi socio assistenziali esercitano il loro incarico in modo gratuito, senza diritto ad alcun compenso ed indennità.

2) Consiglio Comunale.

Nomina i componenti la Commissione Consultiva per i Servizi Sociali, approva i programmi e i bilanci annuali, le convenzioni, le tabelle di contribuzione ed assume funzioni di programmazione e di controllo.

3) Giunta Municipale.

Quale organo esecutivo del Comune dispone gli interventi in attuazione del programma annuale socio assistenziale, salvo eventuali proposte di modifica.

La Giunta Municipale, fatta eseguire la necessaria attività istruttoria ed esperiti gli opportuni accertamenti, dispone l'intervento socio assistenziale ritenuto più idoneo e il più personalizzato, a fronte del bisogno evidenziato.

Art. 7

SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE

E' il servizio svolto dall'Assistente Sociale, quale operatore preposto all'accoglienza dell'utenza, per la quale attua, in base alle richieste e bisogni espressi e non, interventi miranti alla promozione, all'autodeterminazione, alla rilevazione dei bisogni di gruppi e della comunità.

Il servizio si concretizza tramite:

- * segretariato sociale (individuale e familiare);
- * consulenza psico sociale (individuale e familiare);
- * ricerca sociale in merito ai bisogni;
- * programmazione dei servizi sociali;
- * coordinamento degli operanti nel settore.

Art. 6

ASSISTENZA ECONOMICA

Il Servizio di Assistenza Economica mira a porre il cittadino o il nucleo familiare in condizioni di autosufficienza mediante prestazioni atte a soddisfare i bisogni fondamentali, si intendono in questo contesto quelli relativi alla alimentazione e all'abbigliamento, all'igiene della persona, all'abitazione e al riscaldamento, e a tutti gli strumenti ed ausili indispensabili per una normale vita di relazione.

Gli interventi economici dovranno essere forniti in modo da garantire la celerità e la tempestività e hanno carattere sussidiario rispetto al reddito della persona e del nucleo; in assenza di reddito potranno avere carattere temporaneamente sostitutivo. Dovrà comunque essere salvaguardato il principio della "prevenzione" degli stati di bisogno e quindi attuare interventi mirati, mediante una azione integrata con gli altri servizi di sicurezza sociale, alla ricerca di posti di lavoro, la qualificazione lavorativa, l'acquisizione di prestazioni previdenziali e l'assistenza da parte di familiari tenuti per legge agli alimenti (art. 433 C.C. e successive modificazioni).

a) Requisiti per l'erogazione.

* il destinatario non abbia parenti o affini tenuti agli alimenti, salvo che questi, per accertati motivi non siano in condizioni di provvedervi;

* che non percepisca ulteriori sussidi da altri Enti;

* che non sia proprietario di beni immobili fatta eccezione per la casa di abitazione, purchè la stessa non corrisponda a tipologia di lusso.

b) Misura delle prestazioni (minimo vitale).

Per il calcolo degli importi necessari alla soddisfazione minima, ai bisogni fondamentali relativi all'alimentazione, all'abbigliamento e all'igiene della persona, è fissata una quota base mensile nell'ammontare di f. 532.500 per nucleo familiare costituito da due componenti (come da D.P.G.R. 23.8.1990 n° 145).

La Giunta Municipale a decorrere dall'1° gennaio di ciascun anno, delibera l'aggiornamento della quota, in relazione alle variazioni relative ai fini dell'indice dei prezzi al consumo.

La quota per nucleo familiare di diverse dimensioni è calcolata secondo la seguente tabella:

c) Tipologia degli interventi di assistenza economica.

Gli interventi di assistenza economica possono essere a carattere straordinario o continuativo.

Le prestazioni di aiuto economico a carattere straordinario si erogano in situazioni imprevedibili per le quali non è possibile seguire la normale prassi; si tratta di un contributo erogato in unica soluzione.

Le prestazioni di aiuto economico a carattere continuativo si concedono nei casi in cui si verifichi il perdurare dello stato di bisogno, si tratta di un contributo mensile pari alla differenza fra la quota base del minimo vitale e la risorse di cui dispone il richiedente.

La prestazione di aiuto economico può essere erogata quando lo stato di bisogno sia dovuto a ritardi nella corresponsione all'interessato di assegni previdenziali ed assistenziali, o nel percepimento di altre entrate cui questi abbia diritto, detto intervento si esplica secondo le modalità del Regolamento di attuazione della L.R. n° 4/88.

La prestazione può essere data sotto forma di prestito senza interessi. L'obbligo della restituzione delle somme percepite sotto forma di prestito decorre dal momento in cui l'interessato riscuote le somme a lui spettanti. In caso di mancata restituzione delle somme prestate, l'Amministrazione provvederà al loro recupero ai sensi del R.D. 14.4.1810 n° 639.

d) Durata delle prestazioni.

Le prestazioni di assistenza economica di cui al presente articolo sono erogate mensilmente e possono essere concesse per un periodo massimo di tre mesi, possono essere prorogate dopo nuova domanda e relativo procedimento.

Le prestazioni a carattere straordinario vengono concesse una volta all'anno, salvo che si riverifichi una situazione di emergenza.

Non è ammessa la concessione del sussidio se si è rifiutata l'offerta di un lavoro.

e) Forme delle prestazioni.

L'oggetto della prestazione deve essere costituito di regola da assegni in denaro, salvo i casi eccezionali in cui esistano controindicazioni sul piano tecnico assistenziale.

f) Destinazione delle prestazioni.

Le prestazioni sono erogate al richiedente, nel caso in cui si tratti di nucleo familiare, salvo motivate eccezioni, al capofamiglia.

L'ammontare delle prestazioni è determinato avendo riguardo alla composizione della famiglia nella sua consistenza di fatto.

g) Documentazione.

Alla domanda di richiesta l'interessato dovrà allegare la seguente documentazione a riprova delle dichiarazioni fatte nella domanda, nonché ogni altra ulteriore documentazione ritenuta utile a chiarire le particolari circostanze, la natura, l'origine e l'entità del bisogno:

* Stato di famiglia;

* Denuncia di reddito di tutto il nucleo familiare (Mod. 740, Mod. 101, Mod. 201, busta paga etc.);

* Dichiarazione sostitutiva di atto notorio dove si dichiara l'ammontare del reddito o la mancanza ed inoltre l'eventuale percepimento di altri sussidi.

Tale dichiarazione sostitutiva sarà sottoposta alla verifica da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. 9

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

A) Finalità.

Il servizio di Assistenza Domiciliare, attraverso l'intervento a domicilio sia che in esso prevalga la valenza assistenziale o quella educativa, persegue lo scopo di favorire

e/o supportare la permanenza in famiglia o nel proprio contesto ambientale di anziani, handicappati, malati di mente, minori.

B) Destinatari.

"il Servizio di Assistenza Domiciliare è diretto a tutti i cittadini ed ai nuclei familiari residenti nel territorio comunale, che per particolari contingenze o per non completa autosufficienza non siano in grado di garantirsi, anche temporaneamente, il soddisfacimento delle esigenze di vita materiale e sociale essenziali ad una vita umanamente dignitosa." (art. 35 L.R. n° 4/88).

C) Obiettivi.

Il Servizio specificatamente si propone:

a) Assicurare all'utente, sulla base di una lettura corretta e completa della situazione, una serie di prestazioni che consentano di condurre, restando nel proprio domicilio, una esistenza sicura e libera anche se parzialmente protetta;

b) Assicurare la continuità delle prestazioni domestiche in casi di malattia, infermità che pregiudicano l'autonomia della persona;

c) Evitare, fino a che sia possibile, il ricovero in istituto e ogni forma di ospedalizzazione prolungata, quando quest'ultima non sia strettamente indispensabile;

d) Evitare che, per mancanza di interventi idonei, si realizzi l'emarginazione dell'utente e lo sfaldamento, seppure temporaneo, del nucleo familiare dello stesso;

e) Favorire il mantenimento o il reinserimento nell'ambito delle relazioni familiari, sociali, scolastiche e del lavoro, aiutandolo ad individuare e conservare il proprio ruolo e la propria responsabilità.

D) Attività ed interventi del servizio.

Per la realizzazione delle suddette finalità il servizio dovrà estrinsecarsi in una serie di prestazioni che possono essere così classificate:

a) Prestazioni socio assistenziali.

* svolgimento di pratiche amministrative;

* organizzazione di visite amicali e parentali;

* accompagnamento dell'utente, qualora inabile, presso uffici, servizi, parenti, amici etc.;

* pulizia degli ambienti;

- * rifacimento letto, riordino indumenti e biancheria;
- * aiuto nella pulizia della persona;
- * lavaggio, stiratura e rammendo della biancheria e degli indumenti;
- * aiuto nella preparazione dei pasti a domicilio.

b) Prestazioni sanitarie.

- * visite mediche d'urgenza;
- * visite specialistiche;
- * analisi a domicilio;
- * semplici cure riabilitative;
- * cure infermieristiche e farmacologiche;
- * fornitura presidi sanitari (medicinali, protesi e piccole attrezzature sanitarie).

Le prestazioni di natura socio assistenziale vanno erogate in caso di effettiva necessità, rigorosamente documentate e per il tempo strettamente necessario, individualizzate in rapporto alle particolari e diverse esigenze di ogni singolo utente, da accertarsi caso per caso, dal Servizio Sociale del Comune.

Le prestazioni sanitarie saranno erogate dalla U.S.L. n° 13 in inteso e previo accordo con l'Amministrazione Comunale.

E) Caratteri generali delle prestazioni.

Una corretta programmazione e impostazione del servizio deve valutare e attivare tutte le risorse e potenzialità dell'utente che vanno valorizzate ed estrinsecate attraverso l'erogazione del servizio.

L'aiuto domiciliare deve rispondere al bisogno reale e soggettivo di ciascun utente.

F) Divieto di prestazioni economiche.

Le prestazioni economiche sia in denaro che in natura esulano in modo assoluto dalle finalità del servizio.

G) Prestazioni sanitarie.

Per le prestazioni infermieristiche, riabilitative, curative, il Comune attua convenzioni o protocolli d'intesa con la U.S.L. n° 13 competente per territorio, al fine di ridurre ed evitare l'ospedalizzazione impropria e salvaguardare l'autosuffi-

ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E PROMOZIONE SOCIALE

Scopo del servizio è quello di promuovere il benessere fisico e formativo culturale della persona o favorire il recupero quando questo benessere è venuto meno per cause riferibili all'età, a situazioni stessanti o a particolari condizioni familiari o individuali. Il servizio inoltre, ha la finalità di agevolare la socializzazione dei minori e dei giovani e di favorire la reintegrazione dei soggetti socialmente emarginati.

Esso può costituire inoltre un momento di distensione e di allontanamento delle tensioni in situazioni di crisi familiare. Esso è destinato a tutti i cittadini, che possono usufruirne a titolo gratuito o dietro corresponsione di una retta parziale o totale. L'Amministrazione comunale organizzerà soggiorni per anziani e minori, gite giornaliere e colonie. Per tali servizi si prevede la contribuzione dell'utente in base al reddito come stabilito dal precedente art. 10.

Gli interventi a promozione sociale sono volti a individuare ed eliminare le situazioni che determinano l'insorgere di stati di bisogno ed emarginazione. A tal fine il Comune attua una indagine sul campo, volta ad identificare stati di bisogni ed emarginazione, situazioni collettive di rischio e promuovere informazioni alla collettività, attua interventi tendenti a promuovere la discussione sulle problematiche

attuali, sensibilizza, mediante l'agenzia educativa più abilitata a fornire l'educazione civile e morale, all'educazione sanitaria all'igiene della persona e dell'ambiente, alla salvaguardia del cittadino ed alla partecipazione responsabile alla gestione della cosa pubblica.

La struttura che è destinata a fungere da supporto alle attività è il Centro di aggregazione sociale, che verrà aperto a tutti i cittadini residenti nel Comune di Zerfaliu.

ART. 12

SERVIZI INTEGRATIVI

Gli interventi collegati alle competenze delle autorità giudiziarie comprenderanno in particolare attività di:

- * assistenza economica in favore delle famiglie bisognose dei detenuti e vittime del delitto;
- * assistenza post-penitenziarie;
- * interventi in favore di minorenni soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria e minorile nello ambito della competenza amministrativa e civile.

Ulteriori interventi saranno rivolti:

- * ai bambini frequentanti le scuole materne le cui famiglie versino in condizioni di indigenza tali da impedire la loro compartecipazione alle spese del servizio;

* bambini frequentanti la scuola dell'obbligo con interventi volti a rimuovere ostacoli di ordine economico sociale e quelli derivanti da stati invalidanti e inabilitanti che possono determinare l'evasione dall'obbligo scolastico, o renderne oneroso l'assolvimento e favorire l'inserimento dei figli di emigrati e dei bambini handicappati.

INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI

Le attività svolte dal Comune in favore dei minori che manifestino bisogni di assistenza, educazione, protezione, prevedono:

- * segnalazione all'autorità giudiziaria minorile delle situazioni per le quali è previsto l'intervento del Tribunale per i minorenni e del Giudice Tutelare;
- * interventi di chiarificazione e sostegno, con eventuali proposte alternative alle famiglie dei minori e interventi volti a superare situazioni di abbandono o qualsiasi altra situazione pregiudizievole, comprese quelle che hanno provocato forme di disadattamento. Gli interventi potranno essere concordati col Tribunale dei Minori e con il Giudice tutelare.
- * Indagine volta a reperire coppie e persone disponibili all'Adozione Speciale o Ordinaria, nonché Affidamenti familiari, privilegiando coppie o persone che risiedono nella comunità in cui il minore vive e assicurare la sua permanenza nell'ambito sociale nel quale è inserito ai sensi della legge n. 184/83.
- * Attuazione dei provvedimenti adottati dal Tribunale per i Minorenni nell'ambito della competenza civile Amministrativa.

INTERVENTI NEL SETTORE

Al fine di far fronte a specifici stati di bisogno connessi a carenze abitative, il Comune interviene mediante:

* miglioramento di condizioni abitative attraverso interventi di manutenzione, risanamento e adeguamento di alloggi, concessione di contributi straordinari per l'installazione o l'uso di impianti idrici, elettrici, fognari.

Alla richiesta dovrà seguire un parere favorevole dell'Ufficiale Sanitario e del Tecnico Comunale che indicheranno, in apposito certificato, la necessità dell'intervento.

L'erogazione di contributi, straordinari per la installazione di impianti idrici, fognari, elettrici, avverrà solo esclusivamente per coloro che risultassero sprovvisti del minimo vitale, mentre per gli altri individui o nuclei familiari, con reddito superiore, non è previsto tale intervento.

AFFIDAMENTO FAMILIARE

Per affidamento familiare si intende ogni situazione in cui il soggetto in età evolutiva viene curato ed educato non dalla famiglia di origine, ma da altro nucleo familiare o da persona singola. Nel rispetto delle esigenze peculiari dell'età e delle situazioni esistenziali individuali, il servizio potrà essere posto in essere anche per persone adulte e anziane.

Destinatari sono quindi i minori da zero a 18 anni, che si trovino in temporanea carenza di cure familiari o in stato di abbandono (L. 184/83) e tutti coloro che per condizioni fisiche e psichiche necessitano di appoggio familiare.

Il servizio sarà posto in atto solamente quando si sia rilevato che la famiglia di origine è nella nella impossibilità di assolvere il proprio ruolo, nonostante gli aiuti professionali, economici e di assistenza domiciliari già ricevuti.

In presenza di una situazione-problema nel nucleo familiare, sarà compito dell'Amministrazione Comunale promuovere tutti quegli interventi di prevenzione che consentano al nucleo medesimo di mantenere la sua stabilità e unità.

Di norma solo quando l'efficacia di tali interventi venga vanificata dalla indisponibilità della famiglia a collaborare e non si possa prevedere un cambiamento entro i limiti di tempo regionali, oppure quando la famiglia di origine sia diventata praticamente inesistente, si farà ricorso all'affidamento familiare.

Al fine di realizzare un servizio efficiente e per una tempestiva disponibilità di esso, gli operatori, tramite l'Amministrazione Comunale stabiliranno preventivi contatti con la comunità locale attraverso una attività di sensibilizzazione della popolazione per il reperimento di famiglie disponibili e idonee. Con quest'ultima si realizzano poi, iniziative di preparazione, di aiuto e di verifica vicendevole. La valutazione della idoneità delle famiglie affidatarie verrà effettuata dall'assistente sociale o altro operatore qualificato con l'apporto ove occorra di esperti, sulla base dei seguenti elementi:

- * situazione abitativa e socio-culturale intrinsecamente valida, ma non molto diversa da quella della famiglia di origine;
- * disposizione soggettiva e possibilità oggettiva del nucleo affidatario ad occuparsi della cura ed educazione del minore o del soggetto adulto;
- * disponibilità dello stesso nucleo ad un rapporto di collaborazione con gli operatori socio-sanitari competenti e con la famiglia di origine, quando ciò sia possibile e secondo le modalità da stabilire;
- * disponibilità a collaborare con le altre strutture sociali: scuole, centri ricreativi, associazioni.

Gli interventi di affidamento familiari, disposti dal servizio sociale locale, vanno effettuati privilegiando il contesto parentale, quando esistono rapporti positivi, di norma, deve essere realizzato nell'ambito del territorio comunale di appartenenza del soggetto da affidare, salvo che per i minori sussista la necessità o l'opportunità decretata dall'Autorità Giudiziaria, di allontanarli dal loro contesto sociale, e, per gli adulti, che l'interessato decida altrimenti; ciò per evitare

che si sradichi il soggetto dal suo normale ambiente.

Di norma, deve essere affidato alla famiglia un solo soggetto, a meno che non si debba intervenire per più minori provenienti da un unico nucleo familiare. Indispensabile sarà informare esattamente la famiglia circa la responsabilità che si assume, la temporaneità dell'affidamento, l'eventuale inesistenza di possibilità di successiva adozione da parte della famiglia stessa.

L'assistenza economica per il mantenimento della persona affidata è prestata dal Comune in misura pari all'entità del minimo vitale, maggiorata del cinquanta per cento (50%).

Tale quota potrà essere incrementata di un ulteriore 40% in presenza di particolari necessità dell'affidato, relative a stati di difficoltà di ordine relazionale e a condizioni di non autosufficienza. L'assistenza economica è prestata anche quando il soggetto affidatario è il Tutore o il Curatore dell'affidato.

Nel caso che il soggetto affidatario sia un parente o un affine obbligato agli alimenti ai sensi dell'artt.433 e segg. del C.C., l'assistenza economica può essere comunque prestata se il soggetto affidatario si trova in stato di bisogno.

Nel caso di affidamento di due o più persone al medesimo nucleo, il contributo economico può essere corrisposto in misura maggiore.

SOGGIORNI VACANZA

Il Comune, per favorire il diritto del minore ad usufruire un periodo di vacanza adeguato alle esigenze dello sviluppo della sua personalità e per evitare l'emarginazione dell'anziano, mediante esperienze di vita comunitaria.

Il periodo dei soggiorni, non potrà essere inferiore ai giorni 7, e non superiore ai giorni 10.

Gli interventi di cui al presente articolo sono effettuati d'ufficio o su richiesta di coloro che possiedono i requisiti necessari, che qui di seguito si riportano, e che facciano pervenire, nei termini stabiliti la domanda corredata della prescritta documentazione.

La Giunta Municipale, sentito il Consiglio Comunale, entro la data di approvazione del Bilancio annuale di previsione, determina il numero di minori ed anziani da avviare ai soggiorni di vacanza e le relative date.

Il bando per l'ammissione ai soggiorni è pubblicato dal Sindaco almeno 20 giorni prima delle date fissate per tali soggiorni.

Relativamente ai minori possono essere ammessi per non più di un turno; l'età prevista è dal 7° al 13° anno.

Per gli anziani l'età prevista è di 55 per le donne, 60 per gli uomini.

Gli utenti partecipano al costo del servizio secondo una quota di contribuzione rapportata alle risorse del proprio nucleo, come da tabella all'art.10 del presente regolamento. La contribuzione è esclusa per i soggetti titolari di un reddito inferiore al minimo vitale.

* SOGGETTI ESCLUSI DAI SOGGIORNI ORGANIZZATI DAL COMUNE

Non sono ammessi a partecipare ai soggiorni:

- coloro che risultino affetti da tubercolari o extrapulmonare, in atto o recentemente pregressa, da malattie della pelle o oculari contagiose, da forme di malattie mentali per cui necessitano strutture adeguate;

- coloro che, convalescenti da malattie infettive comuni, non avranno ancora superato, all'atto dell'ammissione in colonia, il periodo massimo occorrente per evitare il pericolo di contagio.

* MODALITA' PER LA RICHIESTA

Per ottenere l'ammissione ai soggiorni , gli interessati dovranno far pervenire, entro e non oltre il termine fissato, la prescritta documentazione:

- 1) Stato di famiglia
- 2) Certificato rilasciato esclusivamente dal responsabile del settore Igiene pubblica del Comune, dal quale risulti che l'aspirante al beneficio è stato sottoposto a tutte le vaccinazioni obbligatorie.
- 3) Certificato di esguita cutireazione alla tubercolina rilasciato dal Responsabile del settore di Igiene pubblica o dal Consorzio Antitubercolare.
- 4) Dichiarazione di idoneità.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati negli anni precedenti. Le domande prive della documentazione prescritta non verranno accettate dall'ufficio di Servizio Sociale.

ART. 17

DIRITTO ALLA RISERVATEZZA

Il Comune in attuazione dell'art. 4 della L.4/88, garantisce sia in fase di istruzione, sia in fase di emanazione dei provvedimenti concernenti l'erogazione di qualunque forma di assistenza, il diritto alla Riservatezza del richiedente.

Per le finalità di cui al presente articolo, il Servizio Sociale del Comune prevede ad istituire un Protocollo ed un Archivio Riservato.

ART. 18

Il Consiglio Comunale può integrare o modificare, qualora lo ritenga opportuno il presente Regolamento, in particolare, in presenza di nuove situazioni ed in presenza di una normativa in materia di assistenza e beneficenza pubblica.

Art. 19

Il presente Regolamento entra in vigore solo dopo la sua approvazione da parte del CO.RE.CO. e la sua successiva pubblicazione all'albo pretorio.

ART. 20

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, valgono le disposizioni vigenti in materia.